



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Alle istituzioni scolastiche della Campania

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – sospensione dei viaggi d'istruzione – rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici.

Sono pervenute a quest'Ufficio numerose richieste di consulenza da parte delle istituzioni scolastiche, relativamente alla problematica del diniego di restituzione da parte delle Agenzie di Viaggi delle quote anticipate per viaggi di istruzione programmati in Italia e all'estero, che gli alunni, generalmente, delle terze classi della scuola secondaria di I e II grado avrebbero dovuto svolgere in questo periodo, ma, di fatto, non più attivati in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Si ritiene, pertanto, di fornire di seguito alcune indicazioni operative predisposte al riguardo, anche alla luce dei pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ad alcune istituzioni scolastiche e partecipati, altresì, a quest' Amministrazione.

Come noto, tra le misure urgenti varate dal Governo per far fronte all'emergenza derivante dal rapido diffondersi del Coronavirus nel nostro paese, con il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, è stata prevista, all'art.1, comma 2, lett. f), la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all'estero e con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio scorso, all'art.1, comma 1, è stata prevista la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e di tutte le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Successivamente, il Governo è intervenuto con i seguenti decreti: DPCM del 23 febbraio 2020, DPCM del 25 febbraio 2020 e DPCM del 1 marzo 2020, con i quali è stata sostanzialmente confermata l'applicazione, a livello nazionale, della misura della sospensione dei viaggi di istruzione.

Chiarita la portata nazionale della suddetta misura, al fine di individuare le azioni più opportune che le amministrazioni scolastiche possono adottare nella fattispecie in esame, occorre far riferimento al Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, art. 28 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici), ancora in fase di conversione, che testualmente prevede, al comma 1, che **“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati... dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;(lettera d)...** e ... **dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (lettera f)”;** ancora, al comma 5, **“I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di**

quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.

Pertanto, le amministrazioni scolastiche potranno esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo), prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, nonché eccepire, qualora non ci fossero i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, la causa di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione, di cui all'articolo 1463 del codice civile, che rende doverosa la restituzione delle somme anticipate ed è, trattandosi di impossibilità per factum principis, opponibile ad ambedue le parti del contratto, in quanto anche i tour operators non sono nelle condizioni di adempiere alla prestazione, che forma oggetto dell'obbligazione contrattuale, ossia garantire la fruizione del pacchetto turistico all'istituzione scolastica, sia sul territorio nazionale, che all'estero.

Peraltro, l'obbligo di rimborsare le somme già anticipate potrebbe ritenersi rientrante nei rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti stipulati dalle scuole, di cui alla normativa interna e comunitaria, a tutela del viaggiatore, laddove ivi richiamata. Di conseguenza, l'inadempimento a detto obbligo di rimborso, tra l'altro contrario anche ai canoni generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., potrebbe esporre la controparte sia al pagamento delle penalità previste dalla disciplina di tutela dei pacchetti turistici, sia ad una futura azione risarcitoria in sede civilistica.

Del resto, la proposta di emettere voucher sostitutivi del rimborso, assurge a proposta transattiva che gli istituti scolastici possono, ma non hanno l'obbligo di accettare, trattandosi di viaggi destinati a discenti che quest'anno termineranno il percorso formativo presso le istituzioni scolastiche di appartenenza e considerato che non appare, allo stato dei fatti, neppure possibile determinare una data certa di fruibilità di detti pacchetti turistici.

A ciò si aggiunga che detta proposta di rimborso, potendo non essere soddisfacente per le famiglie dei discenti che terminano il corso di studi, esporrebbe l'amministrazione ad eventuali contenziosi onerosi con i genitori degli alunni per la restituzione delle somme anticipate, il cui obbligo graverebbe temporaneamente sugli istituti, che successivamente potranno rivalersi sui tour operator con il meccanismo del *solve et repete*.

Dunque, in attesa della conversione in legge del D.L. n. 9/2020, che potrà, alla luce dei possibili emendamenti proposti, restituirci un testo rivisitato, è opportuno che le istituzioni scolastiche procedano a formalizzare e/o reiterare, in caso di mancata risposta, richieste di rimborso alle agenzie di viaggio, rendendo successivamente edotto l'Ufficio II (Area Legale e Finanziaria) di questa Direzione Generale, dei riscontri ricevuti, al fine di valutare, individuare e concordare con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato le determinazioni defensionali di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa